

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 60)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI.

PAGGINI, AYALA, BARGONE, BARTOLICH, EMANUELE BASILE, BRACCI MARINAI, BORDON, CALVI, CAMOIRANO, CANESI, CARLESIMO, CASTELLANI, CENNAMO, CHIAVACCI, COLLAVINI, DEL GAUDIO, DI LELLO FINUOLI, EMILIANI, MARIANO, FLEGO, GALLETTI, GALLIANI, GILBERTI, GIUGNI, GORI, LUCÀ, LA CERRA, LA VOLPE, MELANDRI, MAGDA NEGRI, PAOLONI, PECORARO SCANIO, PIACENTINO, POLENTA, PORCARI, POZZA TASCA, PULCINI, RUFFINO, SALES, SAONARA, SBARBATI, SCERMINO, SCOZZARI, SITRA, SOLDANI, SUPERCHI, TAURINO, TORRE, VIGNI, ZEN

Modifiche alle norme regolamentari
in materia di sanzioni disciplinari

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — Si fa sempre più frequente il ricorso all'uso della violenza fisica durante i lavori dell'aula della Camera. Ciò urta contro lo spirito di civile confronto che dovrebbe caratterizzare anche i momenti di più acceso dibattito, finisce con il gettare discredito sul massimo organo rappresentativo della volontà popolare e viene a minare, alla lunga, le fondamenta stesse della vita democratica.

La presente proposta mira — attraverso la modifica dell'articolo 60 del Regolamento — ad impedire il ripetersi di tali incresciosi episodi, mediante la previsione della interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 1 a 6 mesi per quei deputati che si siano resi responsabili di ricercare lo scontro fisico nei confronti di qualsiasi collega o membro del Go-

verno; indipendentemente dalla circostanza che il loro intento si sia o meno realizzato.

Questa proposta è strettamente collegata ad una proposta di legge che viene contemporaneamente presentata e che introduce un motivo di decadenza automatica dall'incarico per quei parlamentari ai quali, per due volte nella medesima legislatura, sia irrogata la sanzione disciplinare di cui sopra.

La presente proposta prevede altresì il raddoppio del periodo di interdizione dall'incarico per le altre fattispecie previste dall'articolo 60 del Regolamento ed introduce l'obbligo (al posto dell'attuale facoltà) per il Presidente della Camera di proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni disciplinari in presenza delle violazioni contemplate in detto articolo.

TESTO PROPOSTO

Il comma 3 dell'articolo 60 del Regolamento è così modificato:

3. Il Presidente della Camera propone altresì all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da quattro a trenta giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o fa uso di minacce, o provoca tumulti, o ricorre ad espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

3-bis. Il Presidente della Camera propone all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari da uno a sei mesi se un deputato usa violenza nei confronti di qualsiasi collega o membro del Governo, o compie atti che comunque manifestino tale intenzione.

Dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente comma:

3-ter. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e *3-bis* sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.